



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/09/2024 (punto N 43)

Delibera N 1083 del 30/09/2024

Proponente

MONIA MONNI
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°5

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Allegato A
B	Si	Allegato B
C	Si	Allegato C
D	Si	Allegato D
E	Si	Allegato E

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i> DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 5

- A* *Allegato A*
2c8ec20062a51e35a72450ce19351717513f48bd57ad6b84e65f309f20eded68
- B* *Allegato B*
7cd6647c75dab036ad6dc49a2954ed1be46124013590d0fdf498df8d2fee3754
- C* *Allegato C*
72d0bfc3b1a0ae79ef11d2248cd421e5d0f00fe05a5f1f2fcb880d1c387b706f
- D* *Allegato D*
fcf8317243164ca3935c5949e9f29271bb4831c1e73ba45e2750fbf2e2d89fdf
- E* *Allegato E*
41469e546bc057ccd76593f06b4126ddc29bc4d634ce31bf719ef2f94e38db1d

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva VIA 2011/92/UE come modificata dalla direttiva VIA 2014/52/UE;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “*Norme in materia ambientale*”, parte seconda;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell’amministrazione digitale*” (di seguito CAD), articoli 15, 20 e 65;

VISTA la legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 “*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*”;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 11/04/2017 n. 19/R “*Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell’articolo 65 della l.r. 10/2010*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1196 del 01.10.2019 “*L.r. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)*”, recante gli allegati A, B, C, D, E, F;

DATO ATTO delle sopravvenute disposizioni normative, in particolare:

- decreto legge 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11.09.2020, n. 120; decreto legge 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29.07.2021, n. 108 e decreto legge 24.02.2023, n. 13, convertito con modificazioni in legge 21.04.2023, n. 41, di modifica della parte seconda del d.lgs. 152/2006;
- legge regionale 05/08/2022, n.29, articoli da 27 a 35, di modifica della l.r. 10/2010;
- d.p.g.r. 09.10.2019, n.62/R, recante modifica al d.p.g.r. 11.04.2017, n.19/R;

VISTI i decreti ministeriali:

- n. 1 del 04.01.2018 del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con cui si provvede ad individuare le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sostenuti dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS, di competenza dello Stato;
 - n.47 del 02.02.2018 del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, recante disposizioni concernenti le modalità di versamento degli oneri economici per le procedure di valutazione ambientale (VAS e VIA) di competenza statale e la relativa documentazione da presentare;
- e rilevato che i suddetti decreti attengono alle procedure di VIA di competenza statale ma che costituiscono utile riferimento anche per le procedure di competenza regionale;

RITENUTO necessario, in applicazione dell’articolo 3 bis della legge 241/1990 e in ottica di semplificazione per l’utenza e di facilitazione per la partecipazione del pubblico nei procedimenti regionali, prevedere idonee modalità telematiche per la presentazione e gestione delle istanze in materia di VIA di cui al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e al Titolo III della l.r. 10/2010 di competenza regionale, con l’ausilio di specifico applicativo che permetta di guidare l’utente esterno, nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale e della normativa sulla protezione dei dati personali, nell’inserimento e consultazione delle istanze;

RILEVATO che, anche allo scopo di cui sopra, oltre che per l’adeguamento alle sopravvenute disposizioni normative e proposte di miglioramento formulate dal settore VIA, occorre aggiornare la citata deliberazione n. 1196 del 01.10.2019 attuativa della l.r. 10/2010;

VISTO il Sistema Gestionale Ambientale (denominato GeA) progettato e realizzato a cura dal Settore VIA in collaborazione e con il supporto, ognuno per le proprie competenze, del Settore Transizione Ecologica della Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia e della Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione;

DATO ATTO che detto Sistema GeA è pensato nella sua architettura complessiva per la gestione dei procedimenti valutativi e autorizzativi di competenza della Direzione ambiente e che, ad oggi, risulta sviluppato per le seguenti funzionalità di front-office:

- presentazione telematica, con procedura guidata, delle istanze di avvio di tutte le procedure di VIA di competenza regionale;
 - scrivania telematica del proponente per la visualizzazione e monitoraggio dei procedimenti presentati, ricezione delle richieste dell'amministrazione e deposito documentazione di riscontro;
 - possibilità, per il pubblico e per tutti i Soggetti competenti in materia ambientale, di consultazione di tutta la documentazione relativa ai procedimenti in corso (ad esclusione della documentazione sottratta a pubblicazione nel rispetto della normativa privacy e di tutela del segreto industriale o commerciale);
 - presentazione telematica delle osservazioni da parte del pubblico;
 - visualizzazione su mappa dei procedimenti in corso;
- e con le seguenti funzioni di back-office:
- interoperabilità con tutti gli altri applicativi di RT (Anagrafe, GesCor, Firma, Iris);
 - gestione documentale dei procedimenti da parte del Settore VIA regionale;
 - semplificazione nelle procedure di assolvimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa di VIA;
 - gestione delle comunicazioni con i proponenti e con multidestinatari, tra cui gli SCA (Soggetti Competenti in materia Ambientale) in relazione ai singoli procedimenti;
 - sistematizzazione di un archivio digitale georeferenziato di tutti i progetti oggetto di istanze di VIA;

CONSIDERATO che il Sistema GeA è stato oggetto, nel biennio 2023-2024, di specifici test svolti a cura dei Settori VIA e Transizione Ecologica della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia e con il supporto di alcuni esperti PNRR (M1C1 - Investimento 2.2 "*Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance*" - Subinvestimento 2.2.1: "*Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR*") delle due task-force regionali "*Autorizzazioni ambientali*" e "*Digitalizzazione e architetture IT*" (Piano Territoriale adottato con DGR n. 1286 del 06/12/2021 e successivamente modificato con DGR n. 1415 del 04/12/2023), finalizzati a verificarne la funzionalità e facilità d'uso e che, ad oggi, la fase di test ha dato sufficienti garanzie per la messa in funzione della procedura informatica a cui ci si riferisce per le seguenti tipologie di pratica di competenza regionale:

- Verifica di Assoggettabilità a VIA (art. 19 d.lgs. 152/2006, art. 48 l.r. 10/2010);
- Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - PAUR (art. 27-bis d.lgs. 152/2006, art. 73-bis l.r. 10/2010);
- VIA postuma (art. 43 comma 6 l.r. 10/2010; d.g.r. 931/2019);
- Verifica di ottemperanza (art. 28 commi 3 e 4 d.lgs. 152/2006);
- Modifica di prescrizioni (art. 56 l.r. 10/2010);
- Proroga dei termini dei provvedimenti (art. 57 l.r. 10/2010);
- Valutazione Preliminare (art. 6 commi 9 e 9-bis d.lgs. 152/2006, art. 58 l.r. 10/2010);
- Scoping - Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali (art 20 d.lgs. 152/2006);
- Scoping - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (art 21 d.lgs. 152/2006);
- Fase preliminare al PAUR (art 26-bis d.lgs. 152/2006);

e che istanze afferenti ad ulteriori procedimenti potranno essere oggetto di implementazione del Sistema GeA, in conformità ad eventuali successive disposizioni normative;

DATO ATTO che le modalità di trasmissione delle istanze e delle comunicazioni attraverso il Sistema GeA sono conformi ai principi e alle modalità individuate dagli artt. 15, 20 e 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD);

DATO ATTO altresì che la Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture tecnologiche e Innovazione ha curato gli aspetti contrattuali, di sicurezza e i requisiti tecnici del software, verificandone l'interazione con gli altri applicativi di Regione Toscana coinvolti nella gestione dei procedimenti in questione e che il Settore VIA della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia ha fornito il supporto tecnico necessario alla definizione dei processi e dei flussi di lavoro dei procedimenti, secondo quanto stabilito dal Titolo III della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e dai Titoli III e V della l.r. 10/2010;

CONSIDERATO che:

- le istanze di VIA di cui al Titolo III della parte II del D.Lgs. 152/2006 e Titolo III della L.R. 10/2010 sono corredate di numerosi allegati grafici e testuali il cui volume - in termini informatici - supera di gran lunga le possibilità ad oggi disponibili per la trasmissione via PEC con unico invio. Nella pratica ciò si traduce nell'obbligo per il proponente di effettuare più invii con "spacchettamento" del progetto e, parimenti, in una difficoltà di gestione per gli uffici;
- le modalità per l'invio delle istanze alla pubblica amministrazione previste all'art. 65 del CAD, e in particolare dal comma 1, lettere c) e c-bis), non risultano quindi adeguate per l'invio di istanze complete previste dal Titolo III della parte II del D.Lgs. 152/2006 e dal Titolo III della L.R. 10/2010 in considerazione della voluminosità degli allegati da allegare a corredo delle istanze in base alla normativa di VIA;
- anche il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha introdotto come "unica modalità" la presentazione telematica delle istanze di VIA mediante l'utilizzo di specifico gestionale, sostituendo, a partire dal 31 maggio 2024, le precedenti modalità previste dal CAD e disponendo di non dare seguito alle istanze di VIA presentate con modalità differenti da quella telematica;

RITENUTO necessario dare disposizione affinché il Sistema GeA diventi il canale di accesso dell'amministrazione regionale per la presentazione di tutte le istanze in materia di VIA, prevedendo una graduale introduzione delle modalità operative mediante la pubblicazione del Sistema GeA a partire dal 01/10/2024, con indicazione all'utenza di utilizzo privilegiato di detto canale ma con accettazione delle istanze anche via PEC, e con l'obiettivo di individuare il Sistema GeA come unica modalità per la presentazione delle istanze a far data dal 01/01/2025, fatta salva diversa determinazione del termine determinata da necessità tecniche in esito a test del sistema da effettuarsi nel mese di dicembre 2024;

RITENUTO altresì opportuno prevedere un periodo di divulgazione, formazione e supporto all'utenza per l'utilizzo del Sistema GeA tramite l'attivazione di specifici seminari formativi e informativi, oltre all'attivazione di presidi di assistenza dedicata come numero verde ed e-mail di assistenza;

RILEVATA altresì la necessità di:

- procedere alla revoca della d.g.r. 1196/2019, comprensiva dei relativi allegati, in quanto non più aggiornata alle sopravvenute disposizioni ed alle necessità dell'utenza e degli uffici;
- procedere all'approvazione di specifici allegati tematici adeguati in relazione ai sopra richiamati aggiornamenti normativi, all'esperienza applicativa maturata dal settore VIA e all'esigenza di rendere operativo il Sistema GeA;

VISTI i seguenti allegati alla presente deliberazione, predisposti dal settore VIA sulla base dei sopra richiamati criteri:

- allegato A - Modalità di determinazione e tariffe da applicare, con riferimento agli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della l.r. 10/2010;
 - allegato B - Modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti in materia di VIA, di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e di cui alla l.r. 10/2010, di competenza regionale;
 - allegato C - Nucleo regionale di Valutazione – VIA (l.r. 10/2010, art. 47 bis);
 - allegato D - Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli in materia di VIA (D.Lgs. 152/2006, artt. 28 e 29; L.R. 10/2010, art. 55);
 - allegato E - Guida esplicativa all'utilizzo del Sistema Gestionale Ambientale (GeA);
- ritenuti meritevoli di approvazione;

CONSIDERATO che nell'allegato A al presente atto, rispetto all'allegato A alla d.g.r. 1196/2019:

- sono stati introdotti gli oneri istruttori in relazione alle istanze di avvio dei procedimenti preliminari di cui agli articoli 20, 21 e 26-bis del d.lgs.152/2006, in quanto trattasi di procedure per le quali è dovuta, da parte della Regione Toscana, specifica attività istruttoria;
- è stata introdotta una specificazione al fine di chiarire che non sono dovuti gli oneri istruttori nel caso un atto di programmazione regionale preveda che un'opera pubblica, attuata da Soggetto terzo, sia finanziata a carico del bilancio regionale anche se – al momento della presentazione dell'istanza – non vi è completa copertura della spesa su un capitolo di bilancio specifico (ad esempio: risulta finanziata la sola progettazione);

VISTO che le modifiche introdotte, di cui al capoverso precedente, con riferimento al bilancio regionale:
- per quanto attiene al primo alinea comporteranno un modesto incremento nel pertinente capitolo di entrata;
- per quanto attiene al secondo alinea, si tratta di una specificazione tesa ad evitare il versamento di oneri istruttori al bilancio regionale con risorse finanziarie che, in base ad un atto di programmazione, provengono dal medesimo bilancio;

VISTO altresì che le disposizioni derivanti nel complesso dal presente atto non comportano oneri a carico del bilancio regionale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 19/09/2024;

A VOTI UNANIMI,

DELIBERA

1. di disporre la messa in uso dal 01/10/2024 del Sistema Gestionale Ambientale denominato GeA per la presentazione e gestione delle istanze relative ai seguenti procedimenti di competenza regionale:
 - Verifica di Assoggettabilità a VIA (art. 19 d.lgs. 152/2006, art. 48 l.r. 10/2010);
 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - PAUR (art. 27-bis d.lgs. 152/2006, art. 73-bis l.r. 10/2010);
 - VIA postuma (art. 43 comma 6 l.r. 10/2010; d.g.r. 931/2019);
 - Verifica di ottemperanza (art. 28 commi 3 e 4 d.lgs. 152/2006);
 - Modifica di prescrizioni (art. 56 l.r. 10/2010);
 - Proroga dei termini dei provvedimenti (art. 57 l.r. 10/2010);
 - Valutazione Preliminare (art. 6 commi 9 e 9-bis d.lgs. 152/2006, art. 58 l.r. 10/2010);
 - Scoping - Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali (art. 20 d.lgs. 152/2006);
 - Scoping - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (art. 21 d.lgs. 152/2006);
 - Fase preliminare al PAUR (art. 26-bis d.lgs. 152/2006);
2. di individuare GeA quale canale di accesso regionale per la presentazione di tutte le istanze in materia di VIA, con graduale introduzione delle modalità operative mediante la pubblicazione del Sistema GeA a partire dal 01/10/2024, con indicazione all'utenza di utilizzo privilegiato di detto canale ma con accettazione delle istanze anche via PEC, e con l'obiettivo di individuare il Sistema GeA come unica modalità per la presentazione delle istanze a far data dal 01/01/2025, fatta salva diversa determinazione del termine determinata da necessità tecniche in esito a test del sistema da effettuarsi nel mese di dicembre 2024;
3. di dare disposizione alla Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia ed alla Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione affinché siano organizzate e sostenute, nella fase di avvio, attività di formazione e informazione all'utenza e di attivazione di presidi di supporto all'utenza tramite assistenza dedicata (numero verde e e-mail), oltre a ogni altro presidio ritenuto utile dagli uffici al fine di minimizzare eventuali disagi per l'utenza esterna;
4. di dare disposizione alle Direzioni Tutela dell'Ambiente ed Energia e Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione per un'ulteriore implementazione al fine di inserire GeA nell'ambito di un portale unico di ricezione delle istanze in materia ambientale;
5. di revocare, per quanto in premessa argomentato, la d.g.r. 1196/2019, comprensiva dei relativi allegati, in quanto non più aggiornata alle sopravvenute disposizioni ed alle necessità dell'utenza e degli uffici;
6. di approvare i seguenti allegati alla presente deliberazione, inerenti disposizioni attuative della normativa in materia di VIA e per l'attivazione del gestionale GeA di cui al punto 1. del presente dispositivo;
 - allegato A - Modalità di determinazione e tariffe da applicare, con riferimento agli oneri istruttori di cui all'art. 47ter della l.r. 10/2010;

- allegato B - Modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti in materia di VIA, di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e di cui alla l.r. 10/2010, di competenza regionale;
- allegato C - Nucleo regionale di Valutazione – VIA (l.r. 10/2010, art. 47 bis);
- allegato D - Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli in materia di VIA (D.Lgs. 152/2006, artt. 28 e 29; L.R. 10/2010, art. 55);
- allegato E - Guida all'utilizzo del Sistema Gestionale Ambientale (GeA);

7. di dare atto che le disposizioni contenute negli allegati al presente atto si applicano ai procedimenti di competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti;

8. di dare atto che le disposizioni derivanti dal presente atto nel suo complesso non comportano oneri a carico del bilancio regionale;

9. di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente
CARLA CHIODINI

Il Direttore
ANDREA RAFANELLI

Allegato A alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

**Modalità di determinazione e tariffe da applicare, con riferimento agli oneri istruttori
di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010**

1. Premessa

1. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “*Norme in materia ambientale*” all'art. 33 commi 1, 2 e 3 prevede quanto segue:

“1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.”;

Il D.M. n. 1 del 04.01.2018 del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede ad individuare le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS, di competenza dello Stato.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n.47 del 02.02.2018 reca disposizioni concernenti le modalità di versamento degli oneri economici per le procedure di valutazione ambientale (VAS e VIA) di competenza statale e la relativa documentazione da presentare.

La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 “*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*” all'art. 47 ter “*Oneri istruttori*”, prevede quanto segue:

“1. Ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 152/2006, il proponente dei progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, relative alle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge.

2. La somma di cui al comma precedente è determinata nella misura massima dello 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, risultante dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale.

3. Per i procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative modalità di corresponsione. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more dell'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare.

*5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*”, titolo 3 “*entrate extratributarie*” del bilancio regionale.”.*

Allegato A alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

2. Il presente Allegato A determina gli oneri istruttori di cui all'articolo 47 ter della L.R. 10/2010, nonché le relative modalità di versamento, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente regionale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo.

3. Le modalità di determinazione degli oneri istruttori e le tariffe da applicare, contenute nel presente Allegato A, si riferiscono ai procedimenti di competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco Regionali provvedono a disciplinare le modalità di determinazione degli oneri istruttori e le tariffe, per i procedimenti di propria competenza, in conformità con i rispettivi ordinamenti.

2. Attestazione di pagamento e dichiarazione sostitutiva

1. In allegato a ciascuna istanza di avvio del procedimento, con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 4 a 8 del presente Allegato A, deve essere presentata alla Regione Toscana, Settore Valutazione di impatto ambientale, della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia (Settore VIA):

a) l'attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori, versamento da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo 10;

b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri di firma per la società proponente, ovvero, per i soggetti pubblici, dal titolare dell'ufficio pubblico che ha presentato l'istanza oppure dal responsabile unico del progetto (RUP), e dovrà attestare il valore complessivo delle opere da realizzare e l'ammontare degli oneri istruttori.

3. Modalità di determinazione del valore complessivo delle opere da realizzare

1. Il valore complessivo delle opere (lavori, impianti e altri interventi) da realizzare nell'ambito del progetto proposto, sia di iniziativa pubblica che privata, deve risultare dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione allegata all'istanza di avvio del procedimento.

2. Qualora nel corso dell'istruttoria dovesse emergere la necessità di apportare modifiche al progetto presentato all'avvio del procedimento, il proponente presenta gli elaborati tecnico economici aggiornati. Il valore complessivo delle opere aggiornato e l'eventuale ammontare a saldo degli oneri istruttori (ove il valore complessivo delle opere risulti aumentato), deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Il proponente presenta inoltre l'eventuale attestazione del versamento della differenza a saldo.

3. Tenuto conto del grado di approfondimento legato al livello di progettazione, delle differenziazioni dovute alle particolari tipologie d'intervento da realizzare, della natura pubblica o privata del progetto, il valore complessivo delle opere si articola comunque in "costo dei lavori" e "spese generali".

4. Ai fini del calcolo del "costo dei lavori", il proponente deve considerare la stima dettagliata di tutti gli interventi previsti per la realizzazione delle opere, incluse le opere di mitigazione e compensazione, le spese previste dallo Studio di Impatto Ambientale o dallo Studio Preliminare Ambientale (ivi incluse le misure di monitoraggio) e le opere connesse (anche queste ultime costituiscono oggetto della valutazione d'impatto ambientale). Si precisa, altresì, che il costo dei lavori dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza.

5. Nelle "spese generali", devono essere considerate: le spese per imprevisti, le spese per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura), le spese per rilievi, accertamenti ed indagini (ivi incluso ad esempio le spese per le attività di monitoraggio ambientale), le spese per allacciamenti a pubblici servizi, le spese per collaudo tecnico amministrativo, il collaudo statico ed altri

Allegato A alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

eventuali collaudi specialistici, le spese per attività di consulenza o di supporto, le spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, l'assistenza giornaliera e contabilità, le eventuali spese per commissioni giudicatrici, le spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, le spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del progetto e di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del codice dei contratti, le spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto.

Al contrario, devono escludersi gli importi destinati alle espropriazioni, in quanto questi non concorrono a determinare "maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di impatto ambientale" e sono correlati a fattori estranei al valore complessivo dell'opera.

6. Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di I.V.A. con l'indicazione della corrispondente aliquota e/o della disposizione relativa all'eventuale esonero.

4. Tariffa da applicare per le procedure di cui all'art. 73 bis della L.R. 10/2010 (provvedimento autorizzatorio unico regionale)

1. Gli oneri istruttori sono determinati come segue: 0,5 per mille e del valore complessivo delle opere da realizzare, per quanto attiene l'istruttoria di VIA, svolta ai fini del rilascio del provvedimento unico. Restano ferme eventuali altre tariffe dovute per l'istruttoria da parte degli altri soggetti interessati al rilascio di autorizzazioni, intese pareri, concerti, nulla osta o atti di assenso ricompresi nel PAUR.

2. Nel caso in cui nuove attività o nuovi impianti vengano collocati all'interno di fabbricati o strutture esistenti, deve essere computato il valore di stima dei fabbricati e delle strutture esistenti, su cui applicare la tariffa dello 0,1 per mille. Per le modifiche a fabbricati o strutture esistenti, si applica il comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri istruttori, ai fini VIA, non possono comunque risultare inferiori a Euro 1.000 (mille).

5. Tariffa da applicare per le procedure di verifica di assoggettabilità

1. Gli oneri istruttori sono determinati come segue: 0,25 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare e comunque nel limite massimo di Euro 10.000 (diecimila).

2. Nel caso in cui nuove attività o nuovi impianti vengano collocati all'interno di fabbricati o strutture esistenti, deve essere computato il valore di stima dei fabbricati e delle strutture esistenti, su cui applicare la tariffa dello 0,1 per mille. Per le modifiche a fabbricati o strutture esistenti, si applica il comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri istruttori non possono comunque risultare inferiori a Euro 500 (cinquecento).

6. Tariffa da applicare alle istanze di riesame e di proroga dei termini dei provvedimenti conclusivi

1. Gli oneri istruttori sono determinati nella misura del 25% di quanto già versato a titolo di oneri istruttori ai fini VIA, nell'ambito del procedimento cui si riferisce il provvedimento di cui il proponente chiede il riesame complessivo.

2. Nei casi di cui all'articolo 56 della L.R. 10/2010, gli oneri istruttori sono determinati nella misura del 10% di quanto già versato a titolo di oneri istruttori ai fini VIA, nell'ambito del procedimento cui si riferisce il provvedimento di cui il proponente chiede la modifica della prescrizione.

Allegato A alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

3. Non si procede al versamento degli oneri istruttori in caso di rettifica del provvedimento conclusivo in conseguenza di errori nella formulazione del medesimo. Non si procede al versamento degli oneri istruttori in caso di procedimento di riesame, avviato d'ufficio o su istanza del proponente, in esito ad una Sentenza o un'Ordinanza del Giudice Amministrativo dalla quale risulti la soccombenza della Regione Toscana.

4. Nei casi di cui all'articolo 57 della L.R. 10/2010, gli oneri istruttori sono determinati:

- a) nella misura di Euro 500 (cinquecento), nel caso di proroga dei termini del provvedimento di VIA;
- b) nella misura di Euro 250 (duecentocinquanta), nel caso di proroga dei termini del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

7. Procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA avviate ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010

1. Nel caso di procedure di verifica di assoggettabilità o di istruttorie di VIA avviate ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche gli oneri istruttori sono determinati nella misura dello 0,1 per mille del valore complessivo di tali opere o attività e comunque nel limite massimo:

- a) di Euro 4.000 (quattromila), nel caso di procedura di verifica di assoggettabilità;
- b) di Euro 8.000 (ottomila), nel caso di procedura di valutazione di impatto ambientale.

2. Per quanto riguarda le parti di opere o attività non interessate da modifiche, il valore complessivo è riferito al valore di stima delle strutture esistenti.

3. In ogni caso sono dovuti gli oneri con riferimento: alle spese per attività di consulenza o di supporto; alle spese relative alla redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale:

- nella misura dello 0,5 per mille (nel caso dell'istruttoria di VIA);
- nella misura dello 0,25 per mille (nel caso della procedura di verifica di assoggettabilità).

Le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di I.V.A. con l'indicazione della corrispondente aliquota e/o della disposizione relativa all'eventuale esonero.

4. Per quanto riguarda le parti di opere o attività interessate da modifiche progettuali, si applica quanto previsto ai precedenti articoli da 3 a 5.

5. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti, ai sensi del presente articolo, non possono comunque risultare inferiori ad Euro 400 (quattrocento) per la procedura di verifica di assoggettabilità e ad Euro 800 (ottocento) per la procedura di VIA.

8. Tariffa da applicare per le procedure preliminari facoltative (consultazione preventiva, definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale e fase preliminare al PAUR) di cui agli artt. 20, 21 e 26-bis D.Lgs. 152/2006

1. Gli oneri istruttori per le procedure preliminari facoltative (consultazione preventiva, definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale e fase preliminare al PAUR) di cui agli artt. 20, 21 e 26-bis D.Lgs. 152/2006 sono determinati nella misura fissa di Euro 500,00 (cinquecento) per ciascuna procedura.

9. Restituzione degli oneri

1. Ove le modifiche progettuali apportate nel corso dell'istruttoria comportino una diminuzione del valore complessivo delle opere non si procede alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.

Allegato A alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

2. L'esito negativo delle procedure di cui agli articoli da 4 a 8 del presente Allegato A, ovvero il ritiro della istanza da parte del proponente, non danno luogo alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.

3. Nel caso in cui l'istanza di avvio del procedimento sia giudicata dalla struttura operativa dell'Autorità competente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/1990, si procede alla restituzione degli oneri istruttori versati dal proponente, trattenendo una somma pari al 10% degli oneri versati, fino ad un massimo di Euro 1.000 (mille); a tal fine il proponente presenta specifica istanza di restituzione.

10. Modalità di versamento

1. A partire dall'attivazione del Sistema GeA (Gestionale Ambientale), il versamento degli oneri istruttori avviene mediante pagamento da effettuarsi tramite apposito sistema PagoPA. Le istruzioni su come effettuare il pagamento sono pubblicate e mantenute aggiornate sul Sistema GeA per la presentazione in modalità telematica delle istanze di avvio delle procedure di VIA di competenza regionale di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed ai Titoli III e V della L.R. 10/2010.

2. Nella causale devono essere indicati: denominazione e partita IVA o codice fiscale del Soggetto proponente, titolo del progetto, riferimento all'art. 47 ter della L.R. 10/2010.

3. L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla istanza di avvio del procedimento ovvero alla trasmissione della documentazione progettuale modificata nel corso dell'istruttoria.

4. Per le istanze presentate tramite canale differente rispetto all'applicativo GeA, il versamento degli oneri istruttori avviene mediante bonifico su conto corrente intestato alla Regione Toscana, acceso presso l'Istituto di credito tesoriere. Le coordinate del conto corrente su cui effettuare il bonifico sono pubblicate e mantenute aggiornate sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo: www.regione.toscana.it/via.

Nella causale devono essere indicati: denominazione e partita IVA o codice fiscale del Soggetto proponente, titolo del progetto, riferimento all'art. 47 ter della L.R. 10/2010.

L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla istanza di avvio del procedimento ovvero alla lettera di trasmissione della documentazione progettuale modificata nel corso dell'istruttoria.

10. Oneri istruttori relativi alle attività estrattive

1. Per quanto riguarda il calcolo del valore complessivo delle opere, relativamente alle attività estrattive, ci si deve riferire alle opere (impianti, lavori ed altri interventi) necessarie alle attività di coltivazione, come ad esempio: l'apertura della cava o miniera, la recinzione, la viabilità interna e di accesso, gli eventuali impianti di lavorazione, gli impianti di trattamento delle acque e gli altri presidi di tutela ambientale, le infrastrutture elettriche e di servizio, gli altri edifici ed impianti, eccetera, nonché gli interventi di dismissione e recupero ambientale.

11. Casi particolari

1. Ove il proponente di un progetto, sottoposto alle procedure di cui agli articoli da 4 ad 8 del presente allegato A, sia una struttura regionale non si provvede al versamento degli oneri istruttori.

2. Ove un'opera pubblica sia finanziata a carico del bilancio regionale, seppure realizzata da un Soggetto attuatore diverso dalla Regione (ad esempio: Autorità portuale regionale, Consorzio di bonifica, Comune, Provincia, Città Metropolitana), non si provvede al versamento degli oneri istruttori. Nel caso l'opera pubblica

Allegato A alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

sia finanziata solo in parte a carico del bilancio regionale, non si provvede al versamento degli oneri istruttori per la quota parte finanziata dal bilancio regionale.

3. Il comma 2 si applica anche per le opere pubbliche inserite nella programmazione regionale oppure in un atto amministrativo generale, ove in tali atti sia previsto che l'opera è finanziata a carico del bilancio regionale.

Allegato B alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti in materia di VIA, di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e di cui alla l.r. 10/2010, di competenza regionale

1. Premessa

1. La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 “*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*” all'art. 65 “*Disposizioni attuative delle procedure*” comma 3, prevede che:

“3. *La Giunta regionale disciplina con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.*”.

2. Le modalità organizzative contenute nel presente Allegato B si riferiscono ai procedimenti di competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco Regionali provvedono a disciplinare le modalità organizzative per i procedimenti di propria competenza in conformità con i rispettivi ordinamenti.

2. Struttura operativa dell'Autorità competente (L.R. 10/2010, art. 47) – Disposizioni organizzative

1. La struttura operativa per le procedure di VIA dell'Autorità competente Regione Toscana è il Settore Valutazione di impatto ambientale, della Direzione Tutela dell' Ambiente ed Energia (Settore VIA).

2. Sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/via, sono pubblicati i fac-simile relativi alle istanze di avvio del procedimento ed agli avvisi al pubblico, che potranno essere utilizzati per le istanze presentate via PEC fino a quando non sarà attivato il Sistema GeA come unica modalità per la presentazione.

3. A decorrere dalla sua attivazione, il Settore VIA riceve tramite il Sistema Gestionale Ambientale (GeA) le istanze relative ai seguenti procedimenti di competenza regionale, secondo le modalità disciplinate nell' Allegato E.

3. Soglie relative ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 6, lettera d) - Indicazioni al proponente

1. Per alcune tipologie progettuali, l'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 prevede soglie dimensionali al di sopra delle quali il progetto deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità, mentre al di sotto delle medesime il progetto non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA.

2. Qualora sussista, per il progetto in esame, almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri riportati al paragrafo 4 dell'allegato al D.M. 30.3.2015 (G.U. dell'11.4.2015, Serie Generale), le soglie dimensionali, ove previste, dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, sono ridotte del 50%.

3. Nel caso in cui il proponente, per il principio di leale collaborazione, richieda il parere della struttura operativa regionale in merito al campo di applicazione della normativa in materia di VIA, per quanto attiene ai progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, il proponente fornisce gli elementi che consentano alla struttura operativa la valutazione dei criteri di cui al paragrafo 4 dell'allegato al D.M. 30.3.2015.

Allegato B alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

4. Verifica preliminare (D.Lgs. 152/2006, art. 5, comma 1 ed art. 6, commi 9 e 9-bis; L.R. 10/2010, art. 58) – Indicazioni al proponente

1. Nel caso il proponente intenda apportare modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, il medesimo presenta un'istanza e l'allegata documentazione presso la struttura operativa regionale.

2. La documentazione allegata all'istanza:

a) esplicita, a livello descrittivo e grafico, lo stato attuale o autorizzato e lo stato modificato nonché la motivazione delle modifiche progettuali richieste;

b) contiene gli elementi informativi previsti dai decreti attuativi di cui dall'art. 25 del D.Lgs. 104/2017, che sono pubblicati sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/via ;

c) fornisce motivati elementi, utili ai fini delle valutazioni della struttura operativa regionale, con riferimento a quanto segue:

- la localizzazione o meno del progetto di modifica in area non contigua, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione;

- se il progetto di modifica determina un cambiamento di tecnologia, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, se tale eventuale cambiamento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni;

- se il progetto di modifica determina un incremento di dimensione, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, se tale eventuale incremento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni;

- se il progetto di modifica determina un incremento dei fattori di impatto, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, quali siano i fattori di impatto per i quali si determina un eventuale incremento (ad esempio: emissioni in atmosfera, scarichi idrici, produzione di rumore, vibrazioni e radiazioni, produzione di rifiuti, fabbisogno idrico, energetico e di materie prime, traffico indotto, eccetera), se tale eventuale incremento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni.

3. Il capo III del regolamento adottato con d.p.g.r. 11.4.2017 n.19/R contiene disposizioni di semplificazione volte a garantire il raccordo tecnico e istruttorio delle valutazioni inerenti la sostanzialità o non sostanzialità delle modifiche, nell'ambito della procedure di VIA, di AIA (autorizzazione integrata ambientale), di AUA (autorizzazione unica ambientale) e di autorizzazione unica rifiuti, di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006. In tali casi il proponente ha la facoltà di presentare una unica istanza di modifica alla struttura regionale autorizzante che provvederà d'ufficio ad acquisire il parere della struttura operativa regionale.

L'art. 11 del regolamento individua le modifiche che si considerano in ogni caso non sostanziali ai fini delle procedure di VIA.

5. Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48) – Disposizioni organizzative ed indicazioni al proponente

1. Il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, segnala le eventuali esigenze di riservatezza dei dati industriali, commerciali e naturalistici; segnala inoltre se uno o più elaborati contengono dati personali. Di tali elaborati il proponente fornisce una ulteriore copia digitale, destinata alla pubblicazione sul sito web regionale, in cui i dati riservati ed i dati personali sono oscurati in via permanente.

2. Nei casi di cui all'art. 19 commi 2 e 6 del D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 48 comma 6 della L.R. 10/2010, l'archiviazione del procedimento è disposta con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA. Il procedimento si conclude con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

Allegato B alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

3. La verifica di assoggettabilità a VIA può essere condotta nell'ambito della procedura di VAS (art. 10 comma 4 del D.Lgs. 152/2006; art. 73 comma 2 della L.R. 10/2010). L'istanza di avvio del procedimento e l'avviso al pubblico, danno evidenza dell'integrazione procedurale.

6. Procedura facoltativa di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali (D.Lgs. 152/2006, art. 20) – Disposizioni organizzative ed indicazioni al proponente

1. Il proponente presenta alla struttura operativa un'istanza di avvio del procedimento.
2. Il procedimento si conclude con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

7. Procedura preliminare facoltativa di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (D.Lgs. 152/2006, art. 21) - Disposizioni organizzative ed indicazioni al proponente

1. Il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, segnala le eventuali esigenze di riservatezza dei dati industriali, commerciali e naturalistici; segnala inoltre se uno o più elaborati contengono dati personali. Di tali elaborati il proponente fornisce una ulteriore copia digitale, destinata alla pubblicazione sul sito web regionale, in cui i dati riservati ed i dati personali sono oscurati in via permanente.
2. Il procedimento si conclude con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

8. Procedura preliminare facoltativa al PAUR (D.Lgs. 152/2006, art. 26-bis) - Disposizioni organizzative ed indicazioni al proponente

1. Il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, segnala le eventuali esigenze di riservatezza dei dati industriali, commerciali e naturalistici; segnala inoltre se uno o più elaborati contengono dati personali. Di tali elaborati il proponente fornisce una ulteriore copia digitale, destinata alla pubblicazione sul sito web regionale, in cui i dati riservati ed i dati personali sono oscurati in via permanente.
2. Il procedimento si conclude con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

9. Provvedimento autorizzatorio unico regionale (D.Lgs. 152/2006 art. 27 bis; L.R. 10/2010 art. 73 bis) - Disposizioni organizzative ed indicazioni al proponente

1. Il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, segnala le eventuali esigenze di riservatezza dei dati industriali, commerciali e naturalistici; segnala inoltre se uno o più elaborati contengono dati personali. Di tali elaborati il proponente fornisce una ulteriore copia digitale, destinata alla pubblicazione sul sito web regionale, in cui i dati riservati ed i dati personali sono oscurati in via permanente.
2. Nei casi di cui all'art. 27 bis, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 ed agli artt. 53 e 73 bis comma 3 della L.R. 10/2010, l'inchiesta pubblica è indetta con deliberazione della Giunta Regionale.
3. Nei casi di cui all'art. 54 della L.R. 10/2010, il contraddittorio è indetto con deliberazione della Giunta Regionale.
4. L'archiviazione del procedimento, nei casi previsti dall'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, è disposta con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA. Nel caso in cui il proponente ritiri l'istanza di avvio del procedimento, l'archiviazione del procedimento è disposta con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

Allegato B alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

10. Modifica di prescrizioni (L.R. 10/2010, art. 56) - Indicazioni al proponente

1. Nei casi di cui alla L.R. 10/2010, art. 56, il proponente presenta un'istanza e l'allegata documentazione presso la struttura operativa, la quale provvede a mettere la documentazione a disposizione dei Soggetti competenti in materia ambientale. La documentazione depositata deve contenere, oltre alla descrizione ed alle motivazioni delle richieste modifiche alla prescrizione, specifiche argomentazioni secondo le quali, a giudizio del proponente, la prescrizione così come modificata assicurerà analogo ed adeguato livello di tutela ambientale, rispetto alla prescrizione come originariamente formulata.

11. Proroga dei termini (L.R. 10/2010, art. 57) - Indicazioni al proponente

1. Nei casi di cui alla L.R. 10/2010, art. 57, il proponente presenta un'istanza e l'allegata documentazione presso la struttura operativa, la quale provvede a mettere la documentazione a disposizione dei Soggetti competenti in materia ambientale. La documentazione depositata deve contenere: le ragioni per le quali non è stato possibile ultimare i lavori nei tempi previsti dal progetto ovvero dal provvedimento conclusivo della procedura in materia di VIA svolta; la descrizione e la rappresentazione grafica dello stato di avanzamento dei lavori, il cronoprogramma per l'ultimazione degli stessi e la quantificazione della proroga richiesta; l'aggiornamento del quadro di riferimento programmatico ed ambientale, rispetto a quanto valutato nel provvedimento conclusivo a suo tempo adottato.

12. Partecipazione regionale alle procedure di VIA di competenza statale (L.R. 10/2010, art. 63) - Disposizioni organizzative

1. Ove, nella documentazione presentata dal proponente al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, non siano trattati gli aspetti socio economici relativi al progetto in esame, la struttura operativa regionale propone al Ministero suddetto la richiesta al proponente di un elaborato contenente l'esame delle ricadute socio economiche del progetto sul territorio.

13. Impatti interregionali (D.Lgs. 152/2006, art. 30; L.R. 10/2010, art. 62) - Disposizioni organizzative

1. Procedure interregionali. Se un progetto ricade anche sul territorio di una regione confinante le procedure ed i relativi provvedimenti conclusivi sono effettuati d'intesa tra le regioni interessate. Il proponente provvede a depositare la documentazione ed ai relativi adempimenti, secondo le modalità previste dalla normativa delle regioni coinvolte.

2. Partecipazione della Regione Toscana alle procedure di competenza di una regione confinante. Nel caso in cui un progetto localizzato sul territorio di una regione confinante determini impatti sul territorio toscano, la Regione Toscana esprime il proprio parere in materia di VIA alla regione confinante.

3. Partecipazione di una regione confinante alle procedure di competenza della Regione Toscana. La struttura operativa richiede il parere in materia di VIA all'Autorità competente ed agli enti locali della regione confinante, interessati dagli impatti di un progetto localizzato in Toscana.

14. Quadri prescrittivi - Disposizioni organizzative

1. I quadri prescrittivi in materia di VIA, contenuti nei provvedimenti in materia di VIA, sono articolati in condizioni ambientali (prescrizioni), ovvero misure necessarie alla mitigazione, alla compensazione ed al monitoraggio degli impatti ambientali negativi e significativi individuati nel corso dell'istruttoria.

Allegato B alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

2. Nel caso del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il quadro prescrittivo relativo alla VIA è tenuto separato dal quadro prescrittivo relativo ad ogni titolo abilitativo rilasciato.

3. Il provvedimento conclusivo del procedimento può inoltre contenere:

- a) raccomandazioni, ovvero misure che, pur non necessarie alla mitigazione, alla compensazione ed al monitoraggio degli impatti ambientali negativi e significativi, contribuiscono ad incrementare la sostenibilità ambientale del progetto;
- b) riferimenti alla pertinente normativa ambientale ovvero alla pertinente disciplina degli strumenti di pianificazione.

4. Ai Soggetti Competenti in materia Ambientale, ove consultati nell'ambito delle procedure di VIA di competenza regionale, si raccomanda di attenersi alle linee guida per la formulazione dei quadri prescrittivi di cui al punto 2. per la proposta di condizioni ambientali.

5. Per quanto riguarda la proposta di quadro prescrittivo che può venire formulata dalla Regione Toscana al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale, ci si riferisce al D.M. 24.12.2015 (G.U. Serie Generale del 21.1.2016) e relativi aggiornamenti.

15. Documentazione - Indicazioni al proponente

1. L'istanza deve essere firmata da un Soggetto in possesso dei poteri di firma per la Società proponente, ovvero, per i soggetti pubblici, dal titolare dell'ufficio pubblico che ha presentato l'istanza oppure dal responsabile unico del progetto (RUP).

2. Per quanto riguarda la documentazione presentata a corredo dell'istanza, gli elaborati devono essere firmati da professionisti abilitati. Gli elaborati devono essere presentati in duplice copia:

- una copia digitale in formato pdf o analogo formato aperto;
- una copia digitale firmata digitalmente dal redattore (ad esempio: .p7m). Nel caso venga presentato un elaborato recante la firma scannerizzata del redattore, tale elaborato deve essere accompagnato da copia del documento di identità del redattore medesimo.

3. Il proponente deve effettuare il controllo di leggibilità dei file depositati.

La copia digitale in formato pdf o analogo formato aperto deve essere conforme a quella trasmessa con firma digitale.

Le copie digitali, nei due formati suddetti, devono contenere l'elenco degli elaborati recante il corrispondente nome del file (ad esempio: *file 001= Relazione geologica*).

4. Nella modalità telematica di invio delle istanze tramite il Sistema GeA, è sufficiente caricare una copia digitale firmata digitalmente in formato .pdf.p7m.

16. Indicazioni in merito alle cave di prestito (L.R. 10/2010, artt. 45, 45 bis e 45 ter) - Disposizioni organizzative ed indicazioni al proponente

1. Per le cave di prestito necessarie al fine di realizzare opere pubbliche sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità o VIA, di norma il progetto dell'opera pubblica comprende anche il progetto della cava di prestito e la valutazione degli impatti della cava avviene all'interno della procedura di valutazione concernente l'opera pubblica.

2. Nel caso di cave di prestito che non sono sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA assieme all'opera pubblica cui si riferiscono, ai sensi del comma 1, le medesime sono soggette a procedura di verifica o di VIA di competenza regionale, comunale o dell'Ente Parco regionale, analogamente a quanto

Allegato B alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

avviene per le cave ordinarie, a seconda della localizzazione, della dimensione e del quantitativo annuo di materiale estratto.

17. Casi di improcedibilità dell'istanza di avvio del procedimento - Disposizioni organizzative

1. Nel caso in cui l'istanza di avvio del procedimento sia giudicata dalla struttura operativa irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/1990, la medesima viene archiviata con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

18. Indicazioni al proponente in merito alla documentazione da presentarsi ai fini dell'avvio delle procedure di VIA postuma di competenza regionale (d.lgs. 152/2006, art. 29, comma 3 e l.r. 10/2010, art. 43 comma 6) - Indicazioni al proponente

a) Premessa

1. In applicazione dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2011, in occasione del rinnovo di autorizzazioni o concessioni, in quanto gli atti vigenti sono giunti a scadenza, sono soggetti alle procedure di VIA (verifica di assoggettabilità o valutazione di impatto ambientale) le attività (opere, impianti, installazioni o altri interventi) per le quali, all'epoca del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, non sia stata effettuata alcuna valutazione e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA.

2. Il regolamento regionale adottato con d.p.g.r. n. 19/R del 11.4.2017, prevede disposizioni particolari per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e VIA postume. Tali disposizioni sono relative sia alle procedure di competenza regionale che alle procedure di competenza dei Comuni e degli Enti Parco regionali.

3. L'art. 29 comma 3 del d.lgs. 152/2006 prevede lo svolgimento di procedure postume in materia di VIA, nell'ambito delle attività afferenti al sistema sanzionatorio.

4. Con d.g.r. n. 931 del 22.7.2019 sono state adottate le linee guida procedurali per lo svolgimento dei procedimenti di VIA postuma di competenza regionale, di cui all'art. 29, comma 3, del d.lgs. 152/2006 ed all'art. 43, comma 6, della l.r. 10/2010.

b) Documentazione relativa alla procedura di valutazione di impatto ambientale postuma

1. Per quanto riguarda il progetto da allegare all'istanza, il proponente presenta:

a) per quanto attiene le opere e gli impianti esistenti, la rappresentazione grafica e la descrizione delle strutture e del relativo funzionamento, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio;

b) per quanto attiene alle eventuali modifiche ad opere ed impianti, gli elaborati grafici e descrittivi delle strutture e del relativo funzionamento, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio.

2. Per quanto riguarda lo studio di impatto ambientale da allegare all'istanza, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio, il proponente presenta:

a) per quanto attiene le opere e gli impianti esistenti, la descrizione degli impatti, anche sulla base dei dati di monitoraggio raccolti negli anni di esercizio;

b) per quanto attiene alle eventuali modifiche ad opere ed impianti, la descrizione degli impatti, sulla base di stime e previsioni.

Allegato B alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Devono essere presi in esame gli impatti, a livello cumulativo, tra le eventuali modifiche e le opere e gli impianti esistenti.

3. A completamento della specifica documentazione di cui ai commi 1 e 2, il proponente presenta la eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio.

4. In ogni caso devono essere presentati:

- a) ai fini della partecipazione del pubblico, la sintesi non tecnica;
- b) l'esame delle ricadute socio-economiche dell'attività in esame sul territorio;
- c) l'inquadramento programmatico e vincolistico relativo all'opera o impianto.

c) Documentazione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità postuma

1. Per quanto riguarda gli aspetti progettuali dello studio preliminare ambientale da allegare all'istanza, il proponente presenta:

- a) per quanto attiene le opere e gli impianti esistenti, la rappresentazione grafica e la descrizione delle caratteristiche e del relativo funzionamento, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio;
- b) per quanto attiene alle eventuali modifiche ad opere ed impianti, gli elaborati progettuali grafici e descrittivi delle caratteristiche e del relativo funzionamento, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio.

2. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali dello studio preliminare ambientale da allegare all'istanza, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio, il proponente presenta:

- a) per quanto attiene le opere e gli impianti esistenti, la descrizione degli impatti, anche sulla base dei dati di monitoraggio raccolti negli anni di esercizio;
- b) per quanto attiene alle eventuali modifiche ad opere ed impianti, la descrizione degli impatti, sulla base di stime e previsioni.

Devono essere presi in esame gli impatti, a livello cumulativo, tra le eventuali modifiche e le opere e gli impianti esistenti.

3. A completamento della specifica documentazione di cui ai commi 1 e 2, il proponente presenta la eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio.

4. In ogni caso deve essere presentato l'inquadramento programmatico e vincolistico relativo all'opera o impianto.

Allegato C alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Nucleo regionale di Valutazione – VIA (L.R. 10/2010, art. 47 bis)

1. Premessa

Il presente allegato disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo regionale di Valutazione - VIA, previsto dall'art. 47 bis della L.R. 10/2010.

2. Funzioni del Nucleo

Il Nucleo regionale di Valutazione - VIA, di seguito denominato "Nucleo", è un organo interno a competenza tecnica con il compito di supportare la Giunta Regionale ai fini dell'espressione del proprio parere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 10/2010, nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale. In particolare il Nucleo è coordinato dalla struttura operativa di cui all'art. 47, comma 1, della L.R.10/2010 e conclude l'istruttoria interdisciplinare svolta dalla medesima.

Il Nucleo opera in casi di particolare complessità delle valutazioni da svolgere sul progetto in esame. Si considerano complesse le valutazioni relative a progetti:

- a) interessanti un'area geografica ampia ed una popolazione numerosa;
- b) inerenti nuove infrastrutture di interesse nazionale;
- c) per i quali l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 prevede la presentazione della valutazione di impatto sanitario;
- d) per i quali l'istruttoria interdisciplinare ha evidenziato il possibile mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla normativa comunitaria;
- e) per i quali – a giudizio della struttura operativa – è necessario un confronto simultaneo tra più soggetti coinvolti nell'istruttoria.

L'attività svolta dai componenti del Nucleo è a titolo gratuito, senza alcun onere aggiuntivo sul bilancio regionale.

3. Composizione e coordinamento del Nucleo

Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, il Nucleo è composto, oltre che dal responsabile del Settore regionale competente in materia di VIA, dai responsabili delle strutture regionali, sulla base delle competenze alle medesime attribuite e/o derivanti dalla normativa vigente, dal rappresentante di IRPET (in relazione ai profili socio economici interessati dal progetto in valutazione), dal responsabile del Dipartimento della Prevenzione delle Aziende Sanitarie interessate nonché dal responsabile del Settore di ARPAT competente in materia di VIA.

Il Nucleo è coordinato dalla struttura operativa regionale, che lo presiede e ne individua i componenti, per ogni progetto in valutazione, sulla base delle componenti ambientali interessate dal progetto medesimo, in fase di realizzazione, di esercizio e di dismissione.

Al Nucleo, sulla base del progetto in valutazione, possono essere eventualmente convocati, in qualità di invitati, il proponente del progetto, ulteriori Uffici ed Agenzie regionali e Soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente e salute pubblica, al fine di fornire elementi informativi utili ai fini istruttori.

4. Presidente e segreteria del Nucleo

Le funzioni di Presidente del Nucleo sono svolte dal dirigente responsabile del Settore regionale competente in materia di VIA.

Allegato C alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Nell'esercizio delle proprie funzioni e con riferimento ai procedimenti in essere, il Presidente:

- a) stabilisce le date delle riunioni, ne determina l'ordine del giorno e ne trasmette le convocazioni;
- b) organizza i lavori istruttori;
- c) dirige i lavori del Nucleo e ne disciplina la discussione.

Il Presidente assicura le funzioni di segreteria al Nucleo attraverso la struttura operativa regionale.

5. Convocazione e ordine del giorno delle riunioni del Nucleo

Le riunioni del Nucleo sono convocate dal Presidente, almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza, mediante lettera di convocazione, inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), nella quale sono indicati: la data, l'ora, il *link* a cui collegarsi per la riunione in modalità videoconferenza o il luogo della riunione, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, gli eventuali altri Soggetti invitati alla riunione.

Ove possibile in allegato alla convocazione del Nucleo, il Presidente invia un documento istruttorio che tiene conto dei contributi tecnici acquisiti, nonché delle eventuali osservazioni del pubblico e delle eventuali controdeduzioni acquisite dal proponente, e contiene ogni elemento utile ai fini dei lavori del Nucleo; tale documento costituirà la base per la discussione del Nucleo stesso.

6. Svolgimento delle sedute del Nucleo

Ciascun componente del Nucleo, convocato alla Riunione, deve sempre assicurare la propria partecipazione, anche se ha precedentemente fatto pervenire contributi scritti, in quanto la riunione del Nucleo costituisce momento di confronto finalizzato a pervenire ad una posizione regionale unitaria, necessario supporto per una decisione finale informata da parte della Giunta Regionale.

In caso di impedimento personale, ciascun componente il Nucleo può delegare un dirigente o funzionario assegnato alla propria struttura quale sostituto per la partecipazione alle riunioni dell'organo. Il delegato assicura le stesse competenze professionali del componente sostituito.

L'assenza non giustificata da parte di un componente del Nucleo comporta la segnalazione al Direttore Generale competente da parte del Presidente.

Il proponente del progetto in valutazione e gli altri Soggetti eventualmente invitati partecipano alla prima parte della Riunione del Nucleo, illustrativa e ricognitiva, mentre alla discussione finale ed alla decisione partecipano esclusivamente i componenti del Nucleo.

Il Nucleo può esprimere il proprio parere alla Giunta Regionale solo nel caso in cui siano presenti alla Riunione la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui alla Riunione non sia presente la maggioranza dei componenti, il Presidente aggiorna la decisione ad una successiva Riunione.

7. Verbalizzazione delle sedute del Nucleo

La segreteria del Nucleo redige un verbale di ogni riunione, sottoscritto digitalmente dai componenti del Nucleo presenti. Dal verbale conclusivo risulta, sulla base della documentazione agli atti del procedimento e della discussione svolta, il parere tecnico reso alla Giunta Regionale.

Ciascun componente si esprime in merito alle materie di propria competenza.

I verbali sono raccolti e conservati agli atti a cura della segreteria del Nucleo.

Allegato D alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli in materia di VIA (D.Lgs. 152/2006, artt. 28 e 29; L.R. 10/2010, art. 55)

1. Procedimenti di competenza regionale

1.1 Premessa

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti in materia di VIA: l'ottemperanza può essere accertata per via cartolare – in base a documenti presentati dal proponente in allegato ad una istanza (verifica di ottemperanza) – oppure in base a sopralluoghi sul sito di progetto o in esito alla verifica dei dati di monitoraggio raccolti (attività di controllo).

1.2 Autorità competente e soggetti avvalsi per la verifica di ottemperanza

1. Con riferimento ai provvedimenti in materia di VIA di competenza regionale, l'Autorità competente per la verifica di ottemperanza è la Regione Toscana, Settore regionale competente in materia di VIA (Settore VIA).
2. I Soggetti avvalsi per la verifica dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 sono i Soggetti pubblici individuati nei provvedimenti in materia di VIA, in possesso di specifiche competenze ambientali in materia di rilascio di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi, afferenti al progetto in esame, nonché in materia di vigilanza, monitoraggio e controllo, con riferimento ai fattori ambientali di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del d.lgs. 152/2006.
3. Ove nella condizione ambientale non siano individuati Soggetti avvalsi, le attività di verifica di ottemperanza sono svolte dal Settore VIA, che può consultare i Soggetti competenti in materia ambientale ex art. 46 della l.r. 10/2010.
4. Nel caso il Soggetto avvalso non provveda in merito, la verifica di ottemperanza è svolta direttamente dalla struttura VIA, in applicazione dell'art.28 comma 4 del d.lgs.152/2006.

1.3 Procedimento di verifica di ottemperanza

1. Nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione della condizione ambientale, stabilite nei provvedimenti in materia di VIA, il proponente presenta al Settore VIA, l'istanza di verifica di ottemperanza, allegando la documentazione prevista nella condizione ambientale. A partire dalla sua attivazione, il proponente presenta l'istanza tramite il Sistema Gestionale Ambientale (GeA), con le modalità stabilite nell'Allegato E. Fino a quando il Sistema GeA non diverrà l'unica modalità per la presentazione delle istanze, il proponente può presentare l'istanza secondo le modalità pubblicate sul sito web regionale www.regione.toscana.it/via, "*Guida per il proponente*".
2. Il Settore VIA chiede all'eventuale Soggetto avvalso di comunicare gli esiti della verifica di ottemperanza, assegnando un termine compatibile con il termine per la conclusione del procedimento.
3. La struttura VIA, acquisiti gli esiti della verifica di ottemperanza dall'eventuale Soggetto avvalso, conclude il procedimento con decreto dirigenziale, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, ai sensi dell'art.28 comma 3 del d.lgs.152/2006.

Allegato D alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

4. Nel caso il Soggetto avvalso non provveda in merito, previa comunicazione al proponente, la verifica di ottemperanza è svolta direttamente dal Settore VIA e si conclude entro i successivi 90 giorni, con decreto dirigenziale.

5. Le attività di verifica di ottemperanza si svolgono sulla base di specifici elaborati presentati dal proponente e di eventuali accertamenti svolti d'ufficio, tenuto conto della documentazione agli atti del procedimento al termine del quale è stata impartita la condizione ambientale.

6. Sono fatte salve:

- la possibilità di richiedere al proponente il perfezionamento dell'istanza, ai sensi della l.r. 40/2009, art. 13 comma 2;
- la possibilità di chiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni, ai sensi della l. 241/1990, art.2 comma 7.

1.4 Titoli abilitativi di competenza regionale

1. Ove, successivamente al provvedimento in materia di VIA, sia previsto il rilascio di un titolo abilitativo di competenza regionale, per ragioni di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, nella condizione ambientale può essere previsto che la verifica di ottemperanza, limitatamente alle materie oggetto dello specifico titolo abilitativo, sia svolta nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo.

2. Il proponente presenta la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza in allegato all'istanza per il rilascio del titolo abilitativo, inviata al Soggetto procedente che la inoltra tempestivamente alla struttura VIA.

3. Gli esiti della verifica di ottemperanza sono comunicati, dal Settore VIA o dal Soggetto avvalso, al Soggetto procedente.

4. Dell'avvenuta ottemperanza, viene data evidenza nel provvedimento di rilascio del titolo abilitativo o di approvazione del progetto.

1.5 Condizioni ambientali in materia di VIA contenute nel PAUR

1. In applicazione dell'art. 27-bis comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, qualora, in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi, sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, il Settore VIA indica, nella conferenza di servizi decisoria del PAUR, le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

1.6 Monitoraggio e controlli

1. Le attività di monitoraggio (raccolta dei dati e verifica dei risultati) e di controllo (verifiche ed accertamenti in sito), durante la costruzione, l'esercizio e la dismissione del progetto sono svolte secondo le modalità previste nelle condizioni ambientali.

2. In esito alle attività di monitoraggio e controllo, verificati i relativi risultati, il Settore VIA può adottare i provvedimenti di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 28 e di cui all'art.29 del d.lgs.152/2006.

3. In esito alla acquisizione della documentazione di collaudo di cui al comma 7-bis dell'art.28 del d.lgs.152/2006, il Settore VIA, operati i necessari accertamenti, può adottare i provvedimenti di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 28 e di cui all'art.29 del d.lgs.152/2006.

Allegato D alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

1.7 Osservatorio ambientale

1. Nei casi di cui all'art. 55 comma 7 della L.R. 10/2010, l'istituzione dell'osservatorio ambientale è disposta con deliberazione della Giunta regionale, anche nell'ambito del provvedimento in materia di VIA afferente al progetto interessato.

2. Procedimenti di competenza statale

1. Per quanto riguarda i procedimenti di verifica e di VIA o di provvedimento unico di competenza statale, nell'ambito dei quali la Regione Toscana può esprimere un parere ai sensi dell'articolo 63 della L.R.10/2010, le competenze in materia di vigilanza e controllo sono in capo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

2. Ove il Ministero dell'Ambiente, nel provvedimento di verifica, di VIA o nel provvedimento unico, intenda avvalersi della Regione Toscana per la verifica di ottemperanza, la vigilanza ed il controllo di alcune prescrizioni (limitatamente ai casi in cui alla Regione siano attribuite, dalla vigente normativa, competenze specifiche in ordine all'attività oggetto di verifica, vigilanza o controllo), gli esiti delle attività nonché le eventuali violazioni rilevate sono comunicate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs.152/2006.

Allegato E alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Guida esplicativa all'utilizzo dell'applicativo Sistema Gestionale Ambientale (GeA)

1. Premessa

1. La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 *“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”* all'art. 65 *“Disposizioni attuative delle procedure”* comma 3, prevede che:

“3. La Giunta regionale disciplina con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.”.

2. Le modalità organizzative contenute nel presente Allegato E si riferiscono ai procedimenti di competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco Regionali provvedono a disciplinare le modalità organizzative per i procedimenti di propria competenza in conformità con i rispettivi ordinamenti.

2. Finalità del Sistema GeA

1. Ai sensi dell'art. 15 commi 1 e 2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'amministrazione digitale”* (di seguito denominato CAD) il Sistema Gestionale Ambientale (GeA), è finalizzato a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi di competenza del Settore regionale competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese. In particolare il Sistema di compone di 3 moduli:

1. GeA FO: un front office deputato a semplificare e facilitare la presentazione delle istanze di avvio delle procedure di VIA, di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed ai Titoli III e V della l.r. 10/2010, di competenza regionale,
2. GeA BO: un back office finalizzato alla gestione procedurale e documentale dei procedimenti da parte del Settore regionale competente in materia di VIA
3. GeA Info: un portale pubblico che consente:
 - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa di VIA;
 - la consultazione della documentazione dei procedimenti in corso da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale;
 - la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico in modalità telematica.

2. Il Sistema Gea nel suo complesso costituisce il canale di comunicazione diretto tra i proponenti e l'Amministrazione in relazione ai singoli procedimenti e consente la sistematizzazione di un archivio digitale georeferenziato, dando applicazione alle disposizioni del CAD in materia di modalità di accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni.

3. L'autenticazione per l'accesso ai moduli di GeA avviene coerentemente con le modalità indicate dall'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale recante *“Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”*.

In particolare l'autenticazione avverrà per il tramite della piattaforma abilitante ARPA Infrastruttura per l'autenticazione, autorizzazione e accesso ai servizi, che garantisce l'accesso ai servizi web con gli strumenti previsti dall'art. 64 del CAD quali la CIE (Carta di Identità Elettronica) e SPID oltre alla TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi).

4. Il pagamento collegati ai procedimenti gestiti tramite Gea avvengono esclusivamente tramite le modalità informatiche previste all'articolo 5 del CAD di cui al D. Lgs 82/2005. In particolare il pagamento dovrà avvenire per il tramite di IRIS, l'infrastruttura di pagamento operante a livello regionale che consente a cittadini,

Allegato E alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

imprese e altri soggetti di interfacciarsi con il Nodo dei Pagamenti della PA (art.5 del CAD).

3. Modalità di utilizzo del modulo GeA per la presentazione telematica delle istanze di avvio delle procedure di VIA di competenza regionale da parte degli utenti esterni (GeA FO)

1. Il modulo GeA FO costituisce il canale di presentazione delle istanze di avvio delle seguenti procedure di VIA di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ai Titoli III e V della l.r. 10/2010 al Settore regionale competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed alla sua messa in esercizio è prevista la presentazione delle istanze relative ai seguenti procedimenti:

- Verifica di Assoggettabilità a VIA (art. 19 d.lgs. 152/2006, art. 48 l.r. 10/2010);
- Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - PAUR (art. 27-bis d.lgs. 152/2006, art. 73-bis l.r. 10/2010);
- VIA postuma (art. 43 comma 6 l.r. 10/2010; d.g.r. 931/2019);
- Verifica di ottemperanza (art. 28 commi 3 e 4 d.lgs. 152/2006);
- Modifica di prescrizioni (art. 56 l.r. 10/2010);
- Proroga dei termini dei provvedimenti (art. 57 l.r. 10/2010);
- Valutazione Preliminare (art. 6 commi 9 e 9-bis d.lgs. 152/2006, art. 58 l.r. 10/2010);
- Scoping - Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali (art 20 d.lgs. 152/2006);
- Scoping - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (art 21 d.lgs. 152/2006);
- Fase preliminare al PAUR (art 26-bis d.lgs. 152/2006);

tramite l'inserimento di dati in una specifica interfaccia grafica;

2. L'interfaccia grafica del front office potrà subire modifiche ed aggiornamenti nella forma e nei contenuti coerentemente con le modifiche normative che dovessero intercorrere.

3. Per la presentazione telematica delle istanze di avvio delle procedure di VIA di competenza regionale elencate al punto 1, i proponenti accedono al Sistema denominato "GeA – Gestione Ambientale" attraverso il link pubblicato sul sito web regionale alla pagina <https://www.regione.toscana.it/-/via> accedendo alla propria area personale.

4. Una volta scelta la tipologia di procedimento per la quale presentare l'istanza, i proponenti accedono ad una procedura guidata di compilazione che inizia, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, con la presa visione dell'informativa agli interessati ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e continua per argomenti suddivisi in singoli moduli (come ad esempio: Anagrafica, Dati progetto, Dichiarazioni, Documentazione, Georeferenziazione, Oneri VIA), a loro volta suddivisi in quadri (come ad esempio per i Dati progetto: Denominazione, Localizzazione, Inquadramento VIA).

5. La compilazione effettuata può essere salvata per step e ripresa in un momento successivo.

6. Nella compilazione il proponente è tenuto ad effettuare alcuni passaggi obbligatori per poter andare avanti e concludere la trasmissione della pratica in modo completo. A tal fine all'interno dei moduli sono inseriti alcuni box informativi che guidano la compilazione ed alcuni fac-simili da poter scaricare e poi ricaricare una volta compilati e sottoscritti (ad esempio: l'elenco elaborati, l'avviso al pubblico, attestazioni varie).

7. In relazione alla documentazione da allegare, nel Sistema vengono fornite indicazioni su tipologia, nome, estensione e dimensione dei files, anche in relazione dalla dimensione massima e alla procedura di inoltro per i files eccedenti quest'ultima. Inoltre per la documentazione tecnica viene chiesto di esplicitare se i documenti caricati sono pubblicabili o non pubblicabili e, in tal caso, di esplicitarne la motivazione (per segreto commerciale o industriale, contenente dati localizzati inerenti il ciclo di vita di specie protette o contenente dati personali) e di fornirne una versione emendata per la pubblicazione.

8. Nel modulo "Georeferenziazione" viene chiesto ai proponenti di:

a) inserire una localizzazione su mappa dell'opera proposta tramite l'inserimento di coordinate del suo baricentro o tramite strumento di disegno su mappa di punti;

Allegato E alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

- b) il caricamento degli shapefiles dell'opera;
- c) il caricamento dei metadati dell'opera.

A tal fine vengono indicate nel Sistema GeA adeguate specifiche tecniche da seguire.

La compilazione di questa sezione è resa obbligatoria per le principali tipologie delle procedure di VIA per le quali la normativa prevede la pubblicazione della documentazione, mentre per le altre procedure resta facoltativa.

9. Nel modulo "Oneri" i proponenti vengono guidati ad effettuare il calcolo e il pagamento degli oneri istruttori per la VIA e l'assolvimento dell'imposta di bollo, se dovuti.

10. Ai sensi dell'art. 20 del CAD, l'istanza e ogni altra documentazione, necessaria al perfezionamento dell'istanza, che necessita di sottoscrizione, è sottoscritta a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. In caso di mancata apposizione della firma, l'applicativo non consente la trasmissione dell'istanza.

11. Una volta trasmessa un'istanza, i proponenti hanno la possibilità di monitorare costantemente le pratiche inviate tramite il Sistema GeA. Qualora si sia indicato nell'apposita sezione della propria area personale un indirizzo mail sarà possibile ricevere un avviso di cortesia nel caso di comunicazioni trasmesse dall'Amministrazione regionale.

4. Modalità di utilizzo del modulo delle pubblicazioni GeA-Info per la consultazione dei procedimenti in corso e la presentazione delle osservazioni del pubblico

1. La consultazione della documentazione afferente le procedure di VIA di competenza regionale in corso da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, ove prevista, avviene attraverso il modulo delle pubblicazioni denominato "GeA-Info – Consultazione procedimenti" a cui si accede tramite il link pubblicato sul sito web regionale alla pagina <https://www.regione.toscana.it/-/via>.

2. La consultazione è facilitata dall'utilizzo di filtri di ricerca che sono visibili nella parte alta del modulo GeA-Info, che distinguono i procedimenti pubblicati:

- Stato del procedimento (tra le seguenti scelte: Verifica amministrativa, Consultazione in corso e Consultazione conclusa);
- Pubblicato alla data (potendo indicare una determinata data sul calendario);
- Descrizione del progetto (campo libero);
- Tipologia di procedimento (tra le seguenti scelte: Verifica di assoggettabilità, Fasi preliminari, Valutazione di Impatto Ambientale, PAUR e Altri procedimenti).

3. La consultazione degli avvisi pubblici inseriti sul modulo delle pubblicazioni GeA-Info avviene sia in formato tabellare, sia su mappa a scala regionale.

4. All'interno di ciascun avviso pubblico, sul modulo delle pubblicazioni GeA-Info sono riportati i seguenti campi:

- lo Stato del procedimento (ordinabile in maniera alfabetica);
- il Tipo di procedimento (ordinabile in maniera alfabetica);
- la Descrizione del progetto;
- la Data di pubblicazione (ordinabile in ordine cronologico);
- la Data di fine pubblicazione (ordinabile in ordine cronologico);
- la Data di ultimo aggiornamento (ordinabile in ordine cronologico);
- le Azioni possibili (tra le seguenti scelte: Consulta documentazione, Dettagli; Visualizza posizione avviso sulla mappa e Invia un'osservazione).

5. Nella sezione "Consulta documentazione" viene pubblicata tutta la documentazione afferente ai singoli procedimenti (a titolo di esempio: la documentazione depositata dal proponente, le note inviate dal Settore VIA regionale, i contributi tecnici istruttori acquisiti, le osservazioni del pubblico, i verbali delle Conferenze

Allegato E alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

di Servizi).

6. Ulteriori filtri di ricerca e una suddivisione in cartelle degli elaborati pubblicati relativamente ai singoli procedimenti potranno essere successivamente aggiunti, al fine di facilitare ulteriormente la consultazione.

7. Nella sezione “*Dettagli*” di ogni procedimento, viene riportata una scheda riepilogativa contenente il tipo di procedimento, lo stato, l’opera, il Comune territorialmente interessato, una descrizione del progetto e l’indicazione del Proponente.

8. Cliccando su “*Visualizza posizione avviso sulla mappa*” è possibile visualizzare la localizzazione del progetto su scala regionale inserita dai proponenti.

9. Coloro che intendono presentare osservazioni relativamente ai progetti pubblicati nell’ambito delle fasi di consultazione disposte dall’Autorità competente per le procedure di VIA regionali ai sensi della vigente normativa, possono utilizzare il modulo GeA-Info cliccando sul tasto “*Invia un’osservazione*”. Ciò sarà possibile solo per lo stato dei procedimenti “Consultazione in corso”. Successivamente sarà richiesta l’autenticazione al Sistema GeA attraverso SPID/CIE/CNS e l’utente viene guidato alla compilazione dell’osservazione. Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, dopo aver preso visione dell’informativa agli interessati ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, è richiesta la compilazione dei dati identificativi dell’osservante (nel modulo “*Anagrafica*”) e il contenuto dell’osservazione (nel modulo “*Osservazione*”). In questa ultima sezione è possibile caricare eventuale documentazione a supporto dell’osservazione. Per il completamento della procedura è necessario esprimere il consenso alla pubblicazione dell’osservazione e degli eventuali allegati tecnici sul modulo “GeA-Info”.

5. Gestione documentale dei procedimenti da parte del Settore VIA regionale

1. Il Sistema GeA include un modulo di back office ad uso del Settore VIA regionale denominato “GeA-BO”, che consente la gestione documentale da parte del Settore VIA regionale preposto delle procedure di VIA elencate al paragrafo 3 avviate su istanza di parte.

2. Il modulo GeA-BO sarà successivamente implementato per consentire al Settore VIA regionale di gestire al suo interno anche ulteriori procedure di VIA, secondo necessità derivanti dalla pratica dell’ufficio o da nuove disposizioni normative.

3. Il modulo GeA-BO consente al Settore VIA regionale di selezionare la documentazione da pubblicare su GeA-Info afferente alle procedure di VIA come previsto dalla normativa, la possibilità di avere all’interno del modulo un canale di comunicazione diretto tra i proponenti e l’Amministrazione e la sistematizzazione di un archivio digitale georeferenziato.

4. Le comunicazioni in entrata e in uscita dal modulo GeA-BO vengono contestualmente assunte al protocollo regionale.

5. All’interno di ciascuna procedura gestita con il modulo GeA-BO, nei casi previsti dalla normativa di VIA, sono trasmesse le richieste di integrazioni ai proponenti, con possibilità, per quest’ultimi, di editare un nuovo modulo per il deposito della documentazione richiesta. Con le stesse modalità sono gestite le ulteriori comunicazioni ai proponenti o ai soggetti multidestinatari.

6. Ulteriori disposizioni

1. Per quanto non regolato e disposto dal presente documento si rimanda ai manuali d’uso dei singoli moduli del Sistema GeA pubblicati sul sito istituzionale di Regione Toscana.